



DOTTORE COMMERCIALISTA

**Studio Mocrelli – Dottore Commercialista**

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 5984636

**N.9**

**del 16 marzo 2017**

## **News per i Clienti dello studio**

**Ai gentili clienti**

**Loro sedi**

### **Approvato il “jobs act” degli autonomi**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che recentemente il legislatore ha approvato definitivamente il testo del disegno di legge per la **tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale**. Il provvedimento legislativo prevede, in particolare, i seguenti interventi: *i)* l'applicazione della disciplina sulla **tutela nelle transazioni commerciali** anche al lavoratore autonomo, nonché **l'abusività** per legge delle clausole che prevedono la facoltà di **modificare unilateralmente le condizioni dei contratti** (o le modalità di recesso, se le prestazioni sono continuative); *ii)* l'applicazione della **disciplina in materia di tutela del diritto di autore alle invenzioni realizzate nell'esecuzione del contratto**, con conseguente **riconoscimento del diritto del lavoratore autonomo ad acquisirne la titolarità**; *iii)* la previsione di nuove **tutele a copertura delle riduzioni consistenti del reddito professionale** non dipendenti dalla propria volontà (per le professioni ordinistiche e da attivare tramite le **case professionali**); *iv)* la **piena deduzione** delle spese (**alberghiere** e di **somministrazione** di alimenti) sostenute per l'esecuzione di un incarico ed analiticamente addebitate al committente; *v)* attivazione del **congedo parentale** anche per gli iscritti alla **gestione separata**; *vi)* **deducibilità piena dei corsi di formazione** (limite 10.000 euro annui), **certificazione delle competenze** (limite 5.000 euro annui) e gli oneri sostenuti per la **garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo**; *vii)* attivazione dei servizi del **centro per l'impiego** anche nei confronti dei **lavoratori autonomi**; *viii)* applicazione dell'indennità di maternità a **prescindere dall'astensione dal lavoro**; *ix)* mantenimento del rapporto di lavoro autonomo in caso di **malattia, infortunio e gravidanza** (sospensione non retribuita del rapporto); *x)* viene fornita la disciplina del **lavoro agile**.

#### **Premessa**

1



DOTTORE COMMERCIALISTA

[www.studiomocrelli.it](http://www.studiomocrelli.it)  
[info@studiomocrelli.it](mailto:info@studiomocrelli.it)

Il legislatore ha recentemente approvato un **nuovo provvedimento che prevede l'estensione delle tutele a favore dei lavoratori autonomi**. I temi toccati dal provvedimento sono **particolarmente numerosi e rilevanti**: in materia di **rapporti contrattuali** viene prevista l'abusività delle clausole che comportano modifiche unilaterali del rapporto, l'applicazione della disciplina relativa alla tutela delle transazioni commerciali e la conferma della titolarità delle scoperte e delle invenzioni effettuate durante lo svolgimento di un incarico.

Con riferimento alle **tutele dei lavoratori autonomi**, è disciplinata l'introduzione di un congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata, nonché di istituti assicurativi a copertura di riduzioni incolpevoli dei ricavi. In materia di infortunio, malattia e gravidanza viene garantita la sospensione temporanea del rapporto senza recesso.

In materia di **deducibilità delle spese**, viene garantita la **deducibilità delle spese di formazione, di certificazione delle competenze nonché per l'assicurazione contro il mancato pagamento delle prestazioni**.

Di seguito illustriamo le principali novità previste dal provvedimento legislativo.

#### **La tutela contrattuale dei lavoratori autonomi**

---

Il c.d. Jobs Act per i **lavoratori autonomi** prevede, innanzitutto, l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2002 anche alle **transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese** (nonché tra lavoratori autonomi e amministrazioni). Ciò consente di **predeterminare termini di pagamento, risarcimenti ed interessi** anche con riferimento alle prestazioni dei lavoratori autonomi.

Viene, inoltre, stabilito che si devono considerare **abusivo e prive di effetto** le clausole che attribuiscono al committente la **facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto** o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di **recedere da esso senza congruo preavviso** nonché le clausole mediante le quali le parti concordano **termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento**.

Si deve altresì considerare abusivo il **rifiuto** del committente di stipulare il **contratto in forma scritta**. Nelle ipotesi sopra descritte il lavoratore autonomo ha **diritto al risarcimento dei danni**. Ai rapporti contrattuali sopra descritti si applica, in quanto compatibile, l'art. 9 della legge n. 192 del 18.06.1998 in materia di abuso di dipendenza economica.

In materia di invenzioni, **i diritti di utilizzazione di invenzioni realizzate nell'esecuzione di un rapporto spettano al lavoratore autonomo**. Si applica la disciplina della legge n. 633/1941 in materia di diritto d'autore di cui al D.Lgs. n. 30/2005 (codice proprietà industriale).

NOVITA'	
<b>Regolamentazione delle transazioni commerciali</b>	Vengono individuate le conseguenze del mancato o tardivo pagamento.
<b>Regolamentazione del rapporto</b>	Recessi unilaterali e condizioni di modifica unilaterale del rapporto devono considerarsi abusivi. Il rifiuto di stipulare un rapporto in forma scritta è abusivo.
<b>Invenzioni</b>	Se effettuate in occasione dell'esecuzione del servizio/prestazione, sono della titolarità del lavoratore autonomo.

### Disposizioni fiscali e sociali

In materia **fiscale e sociale**, viene previsto che:

- in materia di **spese alberghiere** e di **somministrazione di cibi e bevande i limiti alla deduzione non si applicano** qualora vengano sostenute per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente in capo al committente** (applicabile a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016);
- le spese di **partecipazioni a master, corsi di specializzazione e aggiornamento** professionale sono **deducibili al 100% nel limite di 10.000 euro l'anno** (sostituisce la deducibilità parziale delle spese sostenute per convegni ed eventi formativi che comprendeva anche le spese di soggiorno);
- sono **integralmente deducibili le spese per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento ricerca e sostegno all'auto imprenditorialità**, nel limite annuo di 5.000 euro;
- sono integralmente deducibili gli **oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà**;
- **a decorrere dal 01.01.2017**, i lavoratori iscritti alla gestione separata hanno diritto ad un **trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino**;
- per gli iscritti alla gestione separata **i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento**, sono equiparati alla degenza ospedaliera;
- in materia di servizi, i **centri per l'impiego e gli organismi autorizzati all'attività di intermediazione ampliano la propria competenza alla raccolta di offerte e domande di lavoro autonomo**.

### Protezione delle professioni ordinistiche

Al fine di rafforzare le **prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi**, il legislatore prevede **l'adozione di uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:**

→ *"abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie".*

Viene prevista, al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, **l'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche**, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- **individuazione degli atti** delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;
- **riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche**, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

### **Malattia, infortunio e gravidanza**

---

Secondo quanto previsto dal provvedimento legislativo, **la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa**, per il committente **non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro**, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

In caso di **maternità** è prevista la **possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome**, da parte dei familiari della lavoratrice stessa nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. **In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni**, il versamento dei **contributi previdenziali** e dei **premi assicurativi** è **sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio** fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

**Viene, inoltre, disciplinata la spettanza dell'indennità di maternità** a prescindere dall'effettiva sospensione dell'attività lavorativa.

## Sicurezza e salute negli studi professionali

---

Viene regolata la **modifica della disciplina in materia di salute e sicurezza negli studi professionali con individuazione di nuovi criteri tecnici di sicurezza**, semplificazione degli adempimenti amministrativi e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio. L'attuazione di tale previsione è delegata ad apposito decreto legislativo.

## Lavoro agile - attuazione

---

Viene prevista **l'introduzione di una nuova modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato chiamata "lavoro agile"** volta a differenziare le prestazioni di lavoro propriamente autonome da quelle che invece sono caratterizzate da modalità di esecuzione particolari. In particolare, il lavoro agile viene definito quale **modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti**, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile **utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa**. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, **entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva**.

Il datore di lavoro è **responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa**.

L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è **stipulato per iscritto** ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle **forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore**. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le **misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro**.

L'accordo può essere a **termine o a tempo indeterminato**. In tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un **preavviso non inferiore a trenta giorni**. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

